



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 84 DEL 28/07/2015

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ADDIZIONALE IRPEF PER L'ANNO 2015

L'anno il giorno ventotto del mese di Luglio alle ore 20.30 nell'apposita Sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno diramato dal Presidente in data 21 LUGLIO - PROT.N.27341 in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in calce) risultano presenti i Signori:

	Pres.		Pres.	
1	ANTOGNOLI MICHELE	S	13 LUPERINI DARIO	S
2	BALATRESI MARCO	N	14 MANNOCCI GIACOMO	N
3	BARBUTI LUCA	S	15 MARROCU GIAMPAOLO	S
4	BENOTTO GABRIELE	S	16 MINUCCI SILVANA	S
5	CASTELLANI FRANCO	S	17 MARTINELLI FABIANO	S
6	CECCARELLI LARA	N	18 MORGANTINI VALENTINA	S
7	CECCHELLI MATTEO	S	19 NICOSIA GIUSTO	N
8	CORDONI FRANCESCO	S	20 PAOLICCHI ROBERTA	S
9	DELL'INNOCENTI FRANCA	S	21 PAOLINI MATTEO	S
10	GIORGI STEFANIA	S	22 PARDINI PAOLO	S
11	GIULIANI ANDREA	S	23 PARDUCCI MAURO	N
12	LOTTI GIUSEPPINA MARIELLA	S	24 PORCARO ALBERTO	S
			25 DI MAIO SERGIO	S

Presiede il Sig. PARDINI PAOLO

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato dal D.lgs. 18/08/2000 n°267, il Segretario Generale PETRUZZI FABRIZIO, con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente essendo presenti N. 20 Membri su N. 25 assegnati dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg.:

CECCHELLI, LUPERINI E BENOTTO

Risultano partecipanti alla seduta gli Assessori:

MARCHETTI FRANCO

GUELFY CARLO

BECUZZI MAURO

BIANCHI BANDINELLI PAPANONI MARIA ELENA

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1 del D.Lgs. 28-9-1998 n. 360 ai sensi del quale i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n° 446 del 1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali; e possono stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) che prevede: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Atteso che il D.M. 13/05/2015 ha differito al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015;

Visto l'articolo 14, comma 8, del D.Lgs. 14-3-2011 n. 23, come modificato dall'[art. 4, comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 aprile 2012, n. 44](#), che dispone: "A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998](#), a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006](#).";

Visto l'articolo 4, comma 1-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, che dispone: "A decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it.";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 71 del 30/09/2014, avente ad oggetto "Addizionale comunale irpef - aliquota e soglia di esenzione", con la quale sono state modificate le aliquote e la soglia di esenzione approvate col Regolamento sulla compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 27/06/2012 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto di confermare le aliquote e la soglia di esenzione approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n° 71 del 30/09/2014;

Rilevata la competenza del Consiglio Comunale a determinare l'aliquota di compartecipazione all'Imposta sul reddito delle persone fisiche previa adozione di apposito regolamento;

Visto il parere della Commissione Consiliare competente in data 17 luglio 2015, il cui verbale è conservato in atti;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49 del d.lgs 267/2000 risultanti dai prospetti allegati al presente atto;

DELIBERA

1. di confermare anche per l'anno 2015 l'aliquota di compartecipazione all'addizionale IRPEF e la soglia di esenzione, determinate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 30/09/2014, di seguito riportate:

Articolo 4 - Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di compartecipazione all'addizionale I.R.P.E.F. è fissata nella misura dello 0,8 per cento per tutti gli scaglioni di reddito.

Articolo 5 - Soglia di esenzione e requisiti applicativi

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 360/1998, è istituita una soglia di esenzione dall'addizionale comunale IRPEF per i contribuenti in possesso di redditi IRPEF annui inferiori a euro 15.000,00.
2. La soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, l'addizionale stessa si applica all'intero reddito imponibile.

2. di dare atto che il testo del vigente Regolamento è quello riportato nell'allegato A) al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposito sito informatico, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del D.Lgs. 14-3-2011 n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. di incaricare dell'esecuzione del presente atto i Servizi Finanziari, Entrate e Segreteria per quanto di rispettiva competenza.

Tenutasi la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne proclama l'esito come segue:

Consiglieri presenti N. 20 Votanti N.20
Favorevoli N.14
Contrari N.6 (Marrocu,Minucci,Giuliani,Barbuti,Antognoli e Benotto)
Astenuiti N.==

Stante l'esito della votazione, il Presidente dichiara adottata la deliberazione in oggetto

REGOLAMENTO SULLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296.
2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) istituita dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni .

Articolo 2 - Soggetto attivo

1. L'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è riscossa dal Comune di San Giuliano Terme ai sensi del D.Lgs. n. 360/1998.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di San Giuliano Terme alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, con i criteri di calcolo e con le modalità di versamento previste dalle norme vigenti.

Articolo 4 - Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di compartecipazione all'addizionale I.R.P.E.F. è fissata nella misura dello 0,8 per cento per tutti gli scaglioni di reddito.

Articolo 5 - Soglia di esenzione e requisiti applicativi

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 360/1998, è istituita una soglia di esenzione dall'addizionale comunale IRPEF per i contribuenti in possesso di redditi IRPEF annui inferiori a euro 15.000,00.
2. La soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, l'addizionale stessa si applica all'intero reddito imponibile.

Articolo 6 - Decorrenza

1. Il presente regolamento ai sensi del comma 169 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° Gennaio dell'anno di competenza.
2. Nel caso in cui, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, non vengano deliberate variazioni della misura dell'aliquota e del limite di esenzione, queste si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 7 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Proposta di Delibera del 13/07/2015 ad oggetto:

CONFERMA ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ADDIZIONALE IRPEF PER L'ANNO 2015

Si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data 13/07/2015

Il Dirigente Responsabile del Servizio

F.to Dott. Fabrizio Petrucci



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla Proposta di Delibera del 13/07/2015 ad oggetto :

CONFERMA ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ADDIZIONALE IRPEF PER L'ANNO 2015

- Non è necessario esprimere parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

X Si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile.

- Si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 parere **NON FAVOREVOLE** di regolarità contabile per la seguente motivazione:

-
- Si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (articolo 151, comma 4, del Dlgs 267/2000):

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa / diminuzione di entrata

ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Si verifica altresì, ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

- Si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 parere **NON FAVOREVOLE** di regolarità contabile e non si appone l'attestazione della copertura finanziaria per la seguente motivazione:

Data 13/07/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Fabrizio Petrucci

DELIBERA N. 84 DEL 28/07/2015

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ADDIZIONALE IRPEF PER L'ANNO 2015

Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to PARDINI PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PETRUZZI FABRIZIO